



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 16 del Reg.	OGGETTO:
Data 29-04-2016	INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC. RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:15** in sessione **Ordinaria**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
De Bari Antonio	P	Francioni Virgilio	P
Maggini Ilario	P	Bruni Daniele	P
Cerofolini Marco	P	Lavorca Stefano	A
Valdarnini Lorenzo	P	Falsini Erika	P
Benelli Beatrice	P	Faltoni David	P
Montecchi Roberta	P	Bobini Vasco	P
Bruno Nicoletta	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **Lorenzo Valdarnini** nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il **Segretario Comunale**, Sig.ra **Rossella Bargellini**. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore Cerofolini fa presente che le modifiche al regolamento sono necessarie per adeguarsi alla normativa vigente.

RICORDATO CHE

- Gli enti locali, nell' ambito dell' autonomia organizzativa e normativa costituzionalmente riconosciuta, emanano propri regolamenti per la disciplina delle materie di stretta competenza;
- Il Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prevede all'articolo 7, che le amministrazioni , nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal proprio statuto, adottino regolamenti per l' organizzazione e il funzionamento di organi, istituzioni e uffici e per l' esercizio delle funzioni;
- l' art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni e alle Province una potestà regolamentare generale relativamente alle proprie entrate, anche tributarie, salvo far permanere in capo allo Stato la potestà normativa per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- in materia tributaria, il potere regolamentare del comune si esplica, tra gli altri, anche relativamente ai tributi di natura patrimoniale che colpiscono il possesso di beni immobili e relativamente al prelievo finalizzato al finanziamento delle spese del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le cui discipline legislative hanno subito, nel corso del tempo, frequenti ed importanti modifiche;

RICORDATO CHE:

- per quanto concerne il possesso di beni, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 fu istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in seguito soppressa e sostituita dall' Imposta municipale propria (IMU), normata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dall' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- per quanto concerne il prelievo per il finanziamento dei servizi di igiene ambientale:
 - con il D.lgs. n. 507/93, Capo III, fu modificata, a decorrere dal 1^o gennaio 1994, la normativa relativa alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, precedentemente regolata dal T.U.F.L., approvato con Regio Decreto 14/09/1931 n. 1175;
 - con l' articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997 e con il relativo regolamento attuativo approvato con DPR n. 158/99, fu disciplinato un prelievo di natura extratributaria (Tia 1) in sostituzione della tassa smaltimento, prevedendo per la decorrenza obbligatoria della tariffa in luogo della tassa, scadenze differenziate in relazione al grado di copertura dei costi raggiunti dalle amministrazioni e in relazione alla popolazione;
 - il decreto legislativo n. 152/2006, all'articolo 238, introdusse una nuova disciplina relativa alla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2), sopprimendo contestualmente la tariffa di cui all'articolo 49 del D.lgs. n. 22/1997;
 - questa amministrazione, non sussistendone l'obbligo, non ha mai istituito il regime tariffario di cui ai citati decreti legislativi nn. 22/1997 e 152/2006, ed ha continuato ad operare in regime Tarsu fino all' esercizio 2012;
 - la disciplina nazionale fu poi oggetto di un ulteriore intervento legislativo che, sopprimendo tutte le previgenti forme di prelievo, dette vita, a far data dal di 1/01/2013, al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), normato dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- Con il citato articolo 14, la disciplina che regola la gestione del fenomeno finanziario legato al sistema integrato di igiene urbana fu riordinata, con la soppressione, dal 1[^] gennaio 2013, dei previgenti prelievi relativi alla gestione rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l' addizionale per l' integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- Il citato articolo 14, al comma 9, ai fini della individuazione del metodo di calcolo del tributo Tares, rimandava ai criteri di cui al regolamento approvato con DPR n. 158/1999;

- In conseguenza della istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), a far data dal dì 1/01/2014 la Tares è stata soppressa;

- La IUC, istituita dall' art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare le spese del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

EVIDENZIATO CHE:

- l' Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l' Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore; - nella I.U.C. agiscono pertanto le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, a stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti.

RICORDATO CHE con deliberazione n. 4 del dì 8/04/2014 il **consiglio comunale** ha approvato il Regolamento I.U.C. (imposta comunale unica) , successivamente modificato e integrato con la **consiliare** n. 18 in data 1/07/2015 ;

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte alla disciplina della IMU,TASI, e della TARI dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) , con particolare riferimento al nuovo sistema di agevolazioni previste, ai fini Imu e Tasi, per i terreni agricoli ubicati in comuni qualificati come "montani", per gli immobili concessi in comodato ad uso gratuito a parenti in linea retta, per gli immobili locati a canone concordato, per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

RICHIAMATE in proposito le seguenti disposizioni di cui alla legge n. 208/2015:

- Comma 13, comma 10 lett.b), comma 15, comma 14 lett. a) e b), comma 14 lett. d), commi 53 e 54;

RITENUTO dover adeguare il regolamento IUC alle intervenute modifiche legislative, in modo tale da rendere l'impianto normativo regolamentare perfettamente coerente con la disciplina nazionale;

DATO ATTO che le modifiche o integrazioni di cui alla presente deliberazione riguardano i seguenti articoli del regolamento comunale:

- Per la componente IMU: articoli 2,3,6,13 bis, 14, 16,18,22;
- Per la componente TASI: artt.4,5,8,12, 14, 15;
- Per la componente Tari: art.31;

RITENUTO riapprovare a scopo ricognitivo l' intero regolamento IUC, in modo da accorpate in un unico testo tutte le disposizioni, sia quelle originariamente approvate e ancora in vigore, sia quelle introdotte con successive deliberazioni ;

VISTO l' art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate locali è quello fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO adottare la presente deliberazione nel contesto della seduta consiliare in data odierna onde far sì che le modifiche regolamentari retroagiscano alla data del 1° gennaio dell'anno in corso, in considerazione dell' intervenuta proroga del termine per l'approvazione dei bilancio 2016;

VISTO lo schema di regolamento IUC allegato alla presente deliberazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011 come modificato dal D.lgs n. 126/2014;
- lo Statuto come da ultimo modificato con la **consiliare n. 2/2010**;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi – norme di accesso – modificato da ultimo con l' atto di **giunta comunale n. 130/2015** ed integrato a parte con il regolamento degli incarichi a dipendenti approvato con GC 21/2015;
- il regolamento dei controlli interni approvato con la **consiliare n. 4/2013**;
- il piano di prevenzione della corruzione **2016/2018**, corredato del programma trasparenza ed integrità, approvato con atto di **giunta comunale n. 9/2016**;

VISTO l' allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito ai sensi dell' articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio (sig.ra Rossi Michela) in ordine alla sola regolarità tecnica
- del responsabile di ragioneria (sig.ra Rossi Michela) in ordine alla regolarità contabile espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la competenza di questo organo all'adozione del presente atto, come previsto all'art.42 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti resa per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di apportare al Regolamento IUC, approvato con deliberazione **consiliare n. 4/2014** e successivamente integrato e modificato con **consiliare n. 18/2015**, alcune modifiche e integrazioni, dando atto che le stesse vengono introdotte unicamente allo scopo di rendere l'impianto normativo regolamentare perfettamente coerente con la disciplina nazionale, sulla quale la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) è intervenuta in senso modificativo;
2. Di riapprovare a scopo ricognitivo l'allegato Regolamento per l'applicazione della IUC, in modo da accorpate in un unico testo tutte le disposizioni, sia quelle originariamente approvate e ancora in vigore, sia quelle introdotte con successive deliberazioni ;
3. Di dare atto che l'adozione della presente deliberazione interviene prima della scadenza del termine fissato per l'approvazione dei bilanci locali 2016 e che, pertanto, i relativi effetti agiscono retroattivamente, a far data dal 1^o gennaio 2016, coerentemente con quanto disposto dall' art. 27 c.8 della legge n. 448/2001;
4. Di incaricare il Responsabile IUC del compimento di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, con particolare riferimento alla trasmissione del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la relativa pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Lorenzo Valdarnini

Il Segretario Comunale

Rossella Bargellini

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 16-05-2016 al 31-05-2016 numero repertorio 448

Subbiano, li 16-05-2016

Segretario Comunale

Rossella Bargellini

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio in data 16-05-2016.

Subbiano, li 16-05-2016

Segretario Comunale

Rossella Bargellini